



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

CODICE CIFRA AOS/DDL/2010/000

OGGETTO: S.D.L. "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti".

Articolo 1

(Sospensione effetti art. 1 L.R. 27/2009, artt. 2, commi 1 e 2, art. 13, art. 15, art. 16 commi 1 e 2., art. 17, art. 19, commi 1, 6 e 8, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, art. 26, art.30 L.R. 4/2010)

1. Fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte Costituzionale sono sospesi gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 e degli artt. 2, commi 1 e 2, art. 13, art. 15, art. 16 commi 1 e 2., art. 17, art. 19, commi 1, 6 e 8, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, art. 26, art.30, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, fermo restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme di cui al presente articolo, alla data del 6 agosto 2010.

Articolo 2

(Blocco turn-over)

1. Per gli anni 2010-2011-2012 è fatto divieto ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' consentita, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al comma precedente e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, co. 71 della Legge 191/2009, la mobilità tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.
3. In caso di comprovata necessità ed urgenza, accertata l'impossibilità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il personale in servizio anche attraverso le procedure di mobilità di cui al comma precedente, la Giunta Regionale autorizza il Direttore generale, in deroga al blocco del turn-over di cui al comma 1, a

procedere alle assunzioni necessarie, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, co. 71 della Legge 191/2009.

4. I provvedimenti di Giunta Regionale di cui al comma 3 sono trasmessi ai Ministeri competenti per gli adempimenti connessi al Piano di rientro.
5. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 3 (Tetti di spesa)

1. In attuazione dei commi 2 lett. e-bis e 2 quater dell'art.8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente, e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente.
2. E' vietata l'erogazione e la relativa remunerazione di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa di cui al comma precedente.